



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
COMMISSIONE PERMANENTE

14 GEN. 2014

82

Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 671 del 30.12.2013*

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli sez. III civ. nella causa Costagliola Cristoforo c/Regione Campania.

REG. GEN. n. 1009/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Paolo Romano



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1009/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
671	30/12/2013	53	7	4

Oggetto:

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli sez. III civ nella causa Costagliola Cristoforo c/Regione Campania

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 281770E24F556A1F1B007DFE12A7619D50F375D4

Allegato nr. 1 : 49A0E0B8E46608C39DB37C2779F0863D9DC852F9


Allegato nr. 2 : 4B7EC45F767EBCF64AEDD89F1033F0B4F5ACF6CC

Frontespizio Allegato : 80D4295B63700A849EF246473B825F26F82BB282

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0000584/A

Del 09/01/2014 09.50.16
Da CR A SERDA



Data, 02/01/2014 - 12:07

Pagina 1 di 1

Deliberazione N. 671

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Vetrella Sergio



Dipartim. Direzione G.

53
55

7
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/12/2013

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1009/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli sez. III civ nella causa Costagliola Cristoforo c/Regione Campania

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0000584/A

Del: 09/01/2014 09:50:16

Da: CR A: SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b) l'articolo 47, commi 3 e 5, della predetta legge, modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2005, e dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, statuisce che il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive. In particolare, il novellato comma 5 dispone che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Decorso inutilmente tale termine, dette proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;
- c) la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d) con delibera di Giunta regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- e) con delibera di Giunta regionale n. 1078 del 22 giugno 2007 sono stati istituiti presso ciascuna Area generale di coordinamento appositi capitoli di spesa per il pagamento di debiti fuori bilancio, i cui stanziamenti possono essere incrementati in termini di competenza e cassa mediante prelevamento in termini di competenza e cassa delle occorrenti somme dalla dotazione finanziaria del capitolo di spesa 124 denominato "*Pagamento debiti fuori bilancio*" di competenza dell'AGC Bilancio, ragioneria e tributi;
- f) con circolari del 2012 e del 2013 l'Assessore al Bilancio ha dettato alcune disposizioni in merito alle procedure relative a pignoramenti, assegnazioni, svincolo somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili.

PREMESSO altresì che

- a) con legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013 è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- b) l'articolo 1, comma 16, della citata l. reg. n. 6/2013 autorizza la Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 57624/2011, ad apportare variazioni al Bilancio annuale e pluriennale, e più precisamente alla lettera d) prevede "*le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio*";
- c) con delibera di Giunta regionale n. 170 del 3 giugno 2013 è stato approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2013-2015, in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- d) nella medesima d.G.R. n. 170/2013 è istituito, tra gli altri all'interno della Missione 10, Programma 02, il Capitolo 583 denominato "*Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14*", su cui allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti *de quibus*, mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124 della Missione 20, Programma 03, effettuando una variazione compensativa ex articolo 29, comma 9, lettera b) della l. reg. n. 7/2002.

PREMESSO infine che

- a. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- b. con D.G.R. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 528/2012, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- c. con D.G.R. n. 493 del 18/11/2013 è stato riapprovato il bilancio gestionale per il triennio 2013-14-15 prevedendo la articolazione dei capitoli sulla base della nuova struttura organizzativa regionale;

RILEVATO che

- a) con nota prot. n. 0388201 del 31/5/2013 presa in carico dal Settore Demanio Marittimo il 3/6/2013 l'AGC Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della sentenza n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli III sez. civ. nella causa Costagliola Cristoforo c/Regione Campania e Ministero Infrastrutture e Trasporti – RG 368887/2009 per il risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente a seguito

del sinistro verificatosi in data 19/3/2007 sul porto di Baia (Comune di Bacoli), notificata in forma esecutiva in data 27/5/2013;

- b) la citata sentenza ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore dell'attore della somma di € 7.706,16 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali liquidate in € 352,35 per esborsi, 2.100,00 per compenso oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Salemme; nonché alla rifusione, in favore del Ministero Infrastrutture e Trasporti, delle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 per compenso oltre Iva e CPA come per legge e le spese di CTU, liquidate come in corso di causa

DATO ATTO che grava sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma di € 14.043,70 (quattordicimilazeroquarantatre/70) quale debito derivante dalla citata sentenza n. 83/2013.

CONSIDERATO che

- a) la predetta spesa, non predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva per il cui adempimento è necessaria l'attivazione della procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio regionale, come previsto dal citato articolo 47, l. reg. n. 7/2002;
- b) detto debito è certo, liquido ed esigibile.

RITENUTO

- a) pertanto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, commi 3 e 5, l. reg. n. 7/2002 e della d.G.R. n. 1731/2006, proporre al Consiglio regionale il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di detta somma, come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata alla presente delibera, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;
- b) altresì opportuno provvedere al pagamento del debito *de quo* dotando il Capitolo 583, Missione 10, Programma 02, denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14" della somma di € 14.043,70 mediante prelevamento di una somma di pari importo del capitolo di spesa 124 della Missione 20, Programma 03, che presenta la necessaria disponibilità;
- c) di dover demandare al Direttore Generale della Mobilità – DG 07 del Dipartimento 53 Politiche Territoriali il conseguente atto di impegno della citata somma, da assumersi sul Capitolo 583, Missione 10, Programma 02, all'uopo istituito, subordinandole la liquidazione al riconoscimento di legittimità della spesa da parte del Consiglio regionale.

VISTI

- a) il d.lgs. n. 118/2001;
- b) la l. reg. n. 6/2013;
- c) la l. reg. n. 5/2013;
- d) la l. reg. n. 15/2005;
- e) la l. reg. n. 7/2002;
- f) la d.G.R. n. 170/2013;
- g) la D.G.R. n. 478/2012;
- h) la D.G.R. n. 493/2013;
- i) la d.G.R. n. 1078/2007;
- j) la d.G.R. n. 1731/2006;
- k) la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 26 del 14/10/2013 redatta dalla ex AGC Trasporti e Viabilità e firmata dai dirigenti competenti, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.


PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- l. di proporre al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, commi 3 e 5, l. reg. n. 7/2002 e della d.G.R. n. 1731/2006, il riconoscimento di legittimità della partita debitoria di € 14.043,70 (quattordicimilazeroquarantatre/70) a titolo di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli III sez. civ. nella causa Costagliola Cristoforo c/Regione Campania e Ministero Infrastrutture e Trasporti – RG 368887/2009 per il risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente a seguito del sinistro verificatosi in data 19/3/2007 sul porto di Baia (Comune di Bacoli), notificata in forma esecutiva

- in data 27/5/2013, come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata alla presente delibera;
2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 e dell'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge regionale 6 maggio 2013, n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati, appartenenti a Missioni e Programmi diversi:
 - 2.1. Capitolo di spesa 124 del bilancio 2013 denominato "*Pagamento debiti fuori bilancio*" rientrante nella competenza operativa del Settore 02 dell'AGC 08 (Missione 20, Programma 03, IV Livello Piano dei conti: 1.09.01.01.000, COFOG: 01.1, Codice identificativo di spesa UE: 4, Titolo DPCM: 1, Macroaggregato: 109, SIOPE – Codice di bilancio: 1.10.01) riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 14.043,70
 - 2.2. Capitolo di spesa 583 del bilancio 2013 denominato "*Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14*" rientrante nella competenza dell'AGC 14 (Missione 10, Programma 02, IV Livello Piano dei conti: 1.09.99.01.000, COFOG: 04.5, Codice identificativo di spesa UE: 4, Titolo DPCM: 1, Macroaggregato: 109, SIOPE – Codice di bilancio: 1.09.01) incremento dello stanziamento di competenza e di cassa per € 14.043,70;
 3. di demandare al Direttore Generale Mobilità – DG 07 del Dipartimento 53 Politiche Territoriali il conseguente atto di impegno della predetta somma da assumersi sul capitolo di spesa 583, collegato alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 01, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale, oltre che alla verifica dell'A.G.C. Avvocatura in ordine ad eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
 4. di inviare il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza:
 - 4.1. al Consiglio regionale;
 - 4.2. alla Direzione Generale Mobilità – DG 07;
 - 4.3. alla Direzione Generale Risorse Finanziarie – DG 13
 - 4.4. al Capo dipartimento Politiche Territoriali - 53
 - 4.5. all'Avvocatura regionale, anche ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità degli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità giudiziaria;
 - 4.6. alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania;
 - 4.7. alla UDCP 40 – Ufficio Legislativo – UOD Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.
 - 4.8. al Tesoriere Regionale;



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	671	del	30/12/2013	DIPART	DIR GEN /DIR. STAFF DIP	UOD/STAFF DIR GEN
				53 55	7 13	4


OGGETTO :
Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli sez. III civ nella causa Costagliola Cristoforo c/Regione Campania


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Vetrella Sergio</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello Antonio Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>30/12/2013</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>31/12/2013</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:
 Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma 



S. 83/13

R. 106/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa avente numero RG 368887/2009, vertente:

TRA

Costagliola Cristoforo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salemine;

attore

e

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Grande e Bernardino Tuccillo;

convenuta

nonché

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;

terzo chiamato in causa

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.9.2012.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attore domandava la condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell'evento verificatosi in data 19.3.2007, all'interno del porto di Baia, allorquando, mentre era intento a scaricare mitili destinati alla commercializzazione, veniva colpito al piede destro dalla barriera metallica posta a chiusura dell'area portuale, che, del tutto inaspettatamente, si staccava dal piantone e gli finiva addosso.

Preliminarmente giova soffermarsi sul profilo inerente la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, avendo la Regione Campania, cui l'attore aveva rivolto la pretesa risarcitoria, ritenuto di evocare in giudizio, previa autorizzazione del Giudice, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. DI SETTORE 01
27 MAG 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
28 MAG 2013
SETTORE CONTENZIOSO

Handwritten signature

sul presupposto che a quest'ultimo spettasse l'attività di sicurezza e di polizia dei porti marittimi.

Ritiene il Tribunale che la deduzione difensiva svolta dalla Regione vada disattesa.

Infatti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nel testo novellato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, i porti civili sono oggetto della potestà legislativa regionale concorrente e tutti i porti che non svolgono una funzione servente rispetto a funzioni di competenza esclusiva dello Stato (come ad esempio la difesa e la sicurezza nazionale ex art. 117, comma 2 lettera d) rientrano ipso iure nella competenza regionale (cfr. Tar Toscana Firenze, sez. III, sent. n. 661/10).

Inoltre, a norma dell'articolo 105 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, sono conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative "... alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale".

Nella specie, come si desume dagli atti di causa, (cfr. documentazione allegata alla memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183 comma sei c.p.c. n. 2), con decreto dirigenziale n. 122/05, la Regione Campania approvava la regolamentazione del porto di Baia, qualificando espressamente lo stesso come porto di rilevanza regionale. Nel corpo del medesimo provvedimento, nelle relative premesse, si dava atto che le funzioni delle Capitanerie di Porto e, quindi, del Ministero dei Trasporti, dalle quali le prime dipendono, sono, con riferimento ai porti di rilevanza regionale, limitate alla sicurezza ed al rispetto degli interessi marittimi.

Discende dal complesso delle norme innanzi richiamate, che la Regione Campania sia il soggetto cui è conferita la titolarità del porto di Baia e che, quindi, la medesima debba qualificarsi come custode del medesimo ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma espressamente invocata dall'attore a fondamento della domanda.

Ne, vale in contrario invocare la funzione di tutela della sicurezza ancora affidata alla Capitaneria di Porto, poiché quest'ultima non può valere ad esonerare la Regione dalle responsabilità che ex lege le derivano dalla titolarità dei poteri di gestione e manutenzione dell'area portuale.



Affermata, quindi, la corretta instaurazione della lite, da parte dell'attore, nei confronti della Regione, nel merito la domanda è fondata.

In diritto giova, invero, premettere che, come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incumbente sul custode. La responsabilità può essere esclusa quando l'ente custode dimostri di non aver potuto esercitare un continuo ed efficace controllo sul bene, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, come nel caso in cui dimostri che l'alterazione dello stato dei luoghi - idonea ad integrare il fortuito - era imprevista ed imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 10860/12, 9722/12).

Nella specie, dalle risultanze agli atti, emerge chiaramente come l'odierno attore, socio della società cooperativa pescatori Elisea a r.l., mentre era intento a scaricare mitili sulla banchina del porto di Baia, veniva attinto al piede destro dalla barra in ferro posta a chiusura dell'area portuale (cfr. deposizioni rese dai testi Costagliola Salvatore e Costagliola Ciro, fratelli dell'attore, presenti ai fatti in quanto colleghi di lavoro dell'odierno istante).

In senso conforme a quanto riferito dai testi, ed a conforto della credibilità dei medesimi, va, altresì, richiamato il tenore della relazione di servizio redatta, in data 19.3.2007, dall'Ufficio Locale Marittimo di Baia, nella quale si dava atto che, in effetti, una parte della sbarra posta a chiusura del varco portuale risultava divelta dai cardini ed era caduta sul piede dell'odierno attore, soggetto noto all'autorità portuale in quanto autorizzato ad operare nella stessa quale armatore di piccole unità da pesca adibite a miticoltura.

Ne, dalle risultanze agli atti, emerge che l'evento dannoso sia riconducibile al caso fortuito, tale non potendosi intendere le avverse condizioni climatiche, per la presenza di forti raffiche di vento, registratesi il giorno dell'evento, di cui è menzione nel suddetto rapporto di servizio.

Infatti, trattandosi di una struttura destinata a recintare un'area portuale e, quindi, un luogo esposto per sua natura ed ubicazione all'opera degli agenti atmosferici, la sbarra in questione avrebbe dovuto essere idonea a sopportare le sollecitazioni del vento, anche di consistente entità.

16

A quanto osservato giova aggiungere che, dalla nota trasmessa dal comandante dell'Ufficio Marittimo di Baia alla Regione Campania in data 9.5.2007, allegata alla produzione del terzo chiamato in causa, emerge come, verosimilmente, la caduta della sbarra sia da ascrivere ai continui urti della stessa contro il retrostante muretto, causati dal forte vento presente nel porto, che, con il passare del tempo, ne aveva pregiudicato l'efficienza.

Pertanto, può ritenersi provato che l'evento per cui è causa non sia ascrivibile ad un fattore imprevedibile ed inevitabile, quale avrebbe potuto ravvisarsi solo in presenza di condizioni meteorologiche di eccezionale gravità, ma derivi, piuttosto, dal progressivo deteriorarsi della struttura in questione (la sbarra in ferro, sostenuta da un pilone, posta a chiusura della banchina del porto), dovuto all'azione di normali agenti atmosferici, quali sono, durante il periodo invernale ed in un'area particolarmente esposta, le forti raffiche di vento.

Alcun dubbio residua, poi, alla luce delle risultanze innanzi richiamate, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato dall'attore ed il bene (sbarra in ferro di cui si è detto) di proprietà o, comunque, nella custodia dell'ente regionale.

In tal senso depone, in maniera inequivoca, la CTU in atti, nella quale si attestava la piena comparibilità tra le lesioni riportate dall'attore (trauma da schiacciamento con frattura della falange ungueale dell'alluce dx) e le modalità del fatto quali descritte in citazione (schiacciamento del piede destro per caduta della barriera metallica).

Va, di conseguenza, affermata l'esclusiva responsabilità della Regione Campania in ordine ai danni patiti dall'attore.

Venendo al quantum, sulla scorta della CTU redatta dal dott. Nazario Di Cicco in atti, cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata, i danni subiti dall'attore possono stimarsi in: 5 giorni di ITT; 15 giorni di ITP al 75%; 20 giorni di ITP al 50%; 20 giorni di ITP al 25%; danno permanente del 2%.

In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di

Milano per l'anno 2011, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:

euro 455,00 per inabilità temporanea assoluta (Euro 91,00 x 5 giorni);

euro 1.023,75 per inabilità temporanea parziale al 75% (Euro 68,25 x 15 giorni);

euro 911,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (Euro 22,75 x 20 giorni);

euro 455,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (Euro 45,55 x 20 giorni);

euro 2.147,00 per danno biologico permanente del 2% per un soggetto di anni 54 al momento del sinistro.

Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico.

Nell'esaminare tale capo della domanda, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09).

Nella specie la domanda non può, sul punto, trovare accoglimento, in quanto il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato ed, inoltre, l'allegazione operata dall'attore si rivela generica, essendosi la parte limitata a domandare il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento lesivo.



Inoltre, l'esiguità dei postumi residuati alla parte attrice induce ad escludere che quest'ultima abbia potuto patire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla compromissione della sua integrità fisica.

L'attore ha, poi, domandato il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel lucro cessante rappresentato dalla mancata percezione della retribuzione nel periodo durante il quale, a causa dell'infortunio subito, non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa, di addetto ad unità da pesca di mitili.

La domanda è fondata.

Invero, lo svolgimento della suddetta attività lavorativa, da parte dell'attore, è provata, oltre che dalle risultanze istruttorie innanzi richiamate, anche dalla copia dello statino paga al medesimo rilasciato dalla cooperativa Elisea per il mese di febbraio 2007, immediatamente precedente quello durante il quale si verificava l'evento.

Può, poi, ritenersi certo che, durante il periodo di invalidità indicato dal CTU, pari a complessivi 80 giorni, l'attore non abbia potuto attendere alle normali attività lavorative e, di conseguenza, lo stesso non abbia goduto della retribuzione.

Del resto, non vi sono in atti elementi che consentano di affermare che, in tale periodo, l'istante abbia beneficiato comunque, anche se in misura inferiore, della retribuzione o di altre forme di indennità per l'infortunio subito.

Pertanto, assumendo come parametro di riferimento lo statino paga del mese di febbraio 2007 e considerando che l'inabilità al lavoro si sia protratta per il periodo accertato dal perito d'ufficio, il danno patito dalla parte ascende a complessivi euro 1.841,6, somma così determinata: euro 23,02 (paga giornaliera risultante dalla busta paga) x 80 giorni.

Nulla compete per rimborso di spese mediche, avendo il CTU accertato che le stesse sono state interamente sostenute dal SSN.

Pertanto, sommando gli importi di cui sopra, il danno sofferto dall'attore ammonta ad euro 6.833,35.

All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.

 6

La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso medio del 2,5% annuo, nella misura cioè non assorbita dal tasso di adeguamento monetario del capitale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.

In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte istante l'importo di Euro 872,81, risultante dal calcolo degli interessi al 2,5% annuo sulla somma, devalutata al momento del sinistro, di Euro 6.036,52 (coefficiente di demoltiplicazione a marzo 2007, pari a 1,132).

Di conseguenza, sommando gli importi di cui sopra, la Regione Campania deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 7.706,16, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

In ordine al governo delle spese processuali, deve farsi applicazione del principio della soccombenza tanto nel rapporto tra l'attore e la Regione Campania, quanto in quello tra quest'ultima ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infatti, a tale ultimo riguardo, non può non rilevarsi come la deduzione difensiva svolta dalla parte convenuta, in ordine all'individuazione del soggetto sul quale doveva ricadere la responsabilità del danno, si sia rivelata infondata.

In ordine alla quantificazione, le spese vengono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 140/2012, applicabile *ratione temporis*, nella misura media dello scaglione relativo alle cause di importo fino ad euro 25.000,00, avuto riguardo alla somma riconosciuta come dovuta alla parte attrice.

Le spese vengono poi distratte in favore dell'avv. Antonio Salemmme dichiaratosi antistatario.




Sempre in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate come in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 368887 R.G.A.C. dell'anno 2009, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara l'esclusiva responsabilità della Regione Campania in relazione ai danni sofferti dall'attore e, per l'effetto, condanna la medesima al pagamento, in favore di Costagliola Cristoforo, della somma di euro 7.706,16, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- b) condanna, altresì, la Regione Campania alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in euro 352,35 per esborsi, euro 2.100,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Salemme;
- c) condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle spese processuali, che liquida in euro 2.100,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge;
- d) pone a definitivo carico della Regione Campania le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.

Napoli, 28.12.2012



il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 8 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. SALEMME n.q. di attributario.

Napoli li, 26 MAR. 2013

Il funzionario giudiziario
F.TO



La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 26 MAR. 2013

Napoli li, 26 MAR. 2013



Il Cancelliere
Aldo Di Mauro

Esatte marche per €. 24,80
per n. 2 copie

Richiesta N. 2710 del 01 / 03 / 2013


ISTANTE L'AVV. ANTONIO SALEMME, NELLA QUALITA' DI PROCURATORE
DI SE' STESSO, SI NOTIFICHÌ L'ANTESCRITTA SENTENZA A:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T., CON SEDE
LEGALE IN NAPOLI, ALLA VIA S.LUCIA N. 81,

Cascone Maria Fortuna
27 MAG 2013

UFFICIO
DE LEGALIZZAZIONE





Giunta Regionale della Campania
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
N° 26 del 14/10/2013

AREA 14 - SETTORE 03 - SERVIZIO 01

Fase, Costagliola Cristoforo

Il sottoscritto dott. Ruggiero Bartocci, nella qualità di Dirigente del Settore 03 - AGC 14 Trasporti e Viabilità, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Sig. Costagliola Cristoforo, domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Antonio Salemme sito in via G. De Rosa 38 - 80070 Bacoli (NA)

Oggetto della spesa

sentenza n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli III sez. civ. nella causa Costagliola Cristoforo c/ Regione Campania e Ministero Infrastrutture e Trasporti - RG 368887/2009 per il risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente a seguito del sinistro verificatosi in data 19/3/2007 sul porto di Baia (Comune di Bacoli), notificata in forma esecutiva in data 27/5/2013

tipologia del debito fuori bilancio

sentenza esecutiva

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 0388201 del 31/5/2013 presa in carico dal Settore Demanio Marittimo B 3.6/2013 l'AGC Avvocatura Seniore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della sentenza n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli III sez. civ. nella causa Costagliola Cristoforo c/ Regione Campania e Ministero Infrastrutture e Trasporti - RG 368887/2009 per il risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente a seguito del sinistro verificatosi in data 19/3/2007 sul porto di Baia (Comune di Bacoli), notificata in forma esecutiva in data 27/5/2013.

La citata sentenza ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore dell'attore della somma di € 7.706,16 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali liquidate in € 352,35 per esborsi, 2.100,00 per compenso oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Salemme; ha inoltre condannato la Regione alla rifusione, in favore del Ministero Infrastrutture e Trasporti, delle spese processuali liquidate in euro 2.100,00 per compenso oltre Iva e CPA come per legge, ed al pagamento delle spese di CTU liquidate in € 500,00.

Grava pertanto sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma complessiva di € 14.043,70 quale debito derivante dalla citata sentenza n. 83/2013.

Ai fini della soddisfazione del credito di cui trattasi è quindi necessaria l'attivazione della procedura di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 comma 3 e 5, l. reg. n. 7/2002 e della d.G.R. n. 1731/2006

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Decreto ingiuntivo n. 7098/11, esecutivo ai sensi di legge emesso dal Giudice di Proc. di Napoli

Epoca della prestazione:

verificarsi dell'evento da cui è scaturito l'obbligo di pagamento per l'amministrazione: 19/3/2007

IMPORTI DOVUTI:

a favore dell'attore:

somma capitale liquidata in sentenza € 7.706,16

interessi legali da sentenza a soddisfo	€	156,23
acconto corrisposto a CTU	€	200,00
TOTALE	€	8.062,39

a favore del legale		
Diritti e onorari liquid in sentenza	€	2.100,00
CPA (4% di 2.100,00)	€	84,00
IVA (22% di 2.184,00)	€	480,48
Esborsi	€	352,35
TOTALE	€	3.016,83

A favore CTU		
Spese liquidate in corso di causa	€	300,00
Dovute (al netto dell'acconto)	€	300,00

A favore del Ministero Infrastrutture e Trasporti		
Spese processuali	€	2.100,00
CPA (4% di 2.100,00)	€	84,00
IVA (22% di 2.184,00)	€	480,48
TOTALE	€	2.664,48

TOTALE COMPLESSIVO DEBITO: € 8.062,39 + 3.016,83 - 300,00 + 2.664,48 = 14.043,70

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che il debito deve essere incluso fra quelli fuori bilancio perche obbligo di pagamento di somma di denaro (debito certo, liquido, esigibile) derivante da pronuncia giudiziaria di condanna ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/09;
- che lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimita di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e pagamento di spese processuali liquidate in sentenza;
- che il debito non e caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

il riconoscimento della legittimita del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 14.043,70 (quattordicimilazeroquarantatre/70).

Allega la seguente documentazione:
sentenza n. 83/2013 resa dal Tribunale di Napoli (II sez. civ)

Il Dirigente del Servizio 01
Dott. *Maria Sofia Di Grado*

Il Dirigente del Settore
Dott. *Ruggiero Barocci*

Il Coordinatore AGC 15
Avv. *Gaetano Botta*

Gaetano Botta